



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE		ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE
Prot. Gen. N.	20190033782	
Data	27-05-2019	
Codice e Num. Det.	DDAP2 - 522 - 2019	

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE PER GESTIONE DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, TRATTAMENTO DI VEICOLI FUORI USO E TRATTAMENTO DI RAEE TRAMITE OPERAZIONI (R12) - SCAMBIO DI RIFIUTI PER SOTTOFORLI AD UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE DA R1 A R11, (R13) - MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOFORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 A R12, (R4) RICICLAGGIO/RECUPERO DI METALLI E COMPOSTI METALLICI - ART.208 D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - DITTA GESTIONI ECOLOGICHE AMBIENTALI S.R.L. - TORTONA.

Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale
Servizio Gestione Rifiuti

Il sottoscritto Ing. Claudio Coffano nella sua qualità di Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale.

Vista la legge 241/90 e s.m.i. recante ad oggetto “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza.

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001, per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici.

Visto l’art. 35 dello Statuto della Provincia di Alessandria.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 64 del 17/04/2018 Prot. n. 28111 del 16/04/2018 con il quale è stata adeguata la macrostruttura dell’Ente.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 86 del 18/04/2019 Prot. n. 25026 del 16/04/2019 relativo alla proroga dell’incarico dirigenziale all’Ing. Claudio Coffano.

Visto l'Ordine di Servizio del Dirigente della Direzione Ambiente OSAP2 - 5 - 2018 Prot. Prov. AL. n. 55616 del 27/07/2018 "Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale – Parziale riorganizzazione interna dell'assetto dei servizi, degli uffici e delle responsabilità".

Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59" ed in particolare gli articoli 36 e 50.

Visto l'art. 3 della L.R. n. 24 del 24.10.2002 "Norme per la gestione dei rifiuti (competenze delle Province)".

Vista la L.R. n. 23 del 29/10/2015 riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

Visto il D.M. 05/02/98 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i. "Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"

Visto il D.Lgs. 14/03/2014 n. 49. "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) – Attuazione Direttiva 2012/19/UE", il quale, tra l'altro, abroga il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e s.m.i.;

Vista la DGR n. 20-192 del 12 giugno 2000 e s.m.i. riportante criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97 (ora D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Visto il Regolamento UE n. 333/2011 del 31/03/2011 recante criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Premesso che la Ditta Gestioni Ecologiche Ambientali S.r.l. con sede legale ed operativa in Tortona – S.S. per Voghera n. 95, P.IVA 09523470962, nella persona del suo Legale Rappresentante Zambonini Gianni nato a San Cesario sul Panaro (MO) il 07/01/1955 – C.F. ZMBGNN55A07H794W è autorizzata con Determinazione Dirigenziale Prot. n. 72842 del 26/06/2012 DDAP1 – 352 - 2012, così come modificata con DDAP1 – 217 – 2014 Prot. n. 43112 del 06/05/2014 e con DDAP1 – 143 – 2015 Prot. n. 26833 del 25/03/2015 e successiva Determinazione Dirigenziale di volturazione dalla ditta Siderurgica Gilardenghi S.r.l. DDAB1 – 700 – 2016 Prot. n. 44190 del 30/06/2016 e successiva modifica DDAB1 - 973 - 2016 Prot. n. 64693 del 28/09/2016 e DDAP2 - 351 - 2018 Prot. n. 61389 del 29/08/2018, rilasciate dalla Provincia di Alessandria, ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per gestione di impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, trattamento di veicoli fuori uso e trattamento di RAEE.

Vista l'istanza di rinnovo autorizzazione di cui sopra con modifiche non sostanziali, presentata, ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla Ditta Gestioni Ecologiche Ambientali S.r.l. Prot. Prov. AL n. 77958 del 05/11/2018 e Prot. Prov. AL n. 3986 del 10/01/2019.

Premesso che :

- con nota Prot. n. 5499 del 25/01/2019 la Provincia di Alessandria provvedeva ad avviare il procedimento amministrativo e a convocare la Conferenza dei Servizi in data 21/02/2019 comunicando, tra l'altro, agli Enti ed ai Servizi Provinciali interessati :
- che trattandosi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ogni altro visto, parere, autorizzazione e concessione di organi regionali, provinciali e comunali rilasciati alla Ditta Gestioni Ecologiche Ambientali S.r.l. dagli Enti o dai Servizi Provinciali interessati avrebbe dovuto essere integrato nel provvedimento autorizzativo ai sensi dell'Art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- che, visto il carattere decisorio della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'articolo 14 ter comma 7 della Legge 241 del 07/08/1990 e s.m.i., sarebbe stato considerato acquisito l'assenso senza condizioni dell'Amministrazione il cui rappresentante non avesse espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata.

Visto l'esito della Conferenza dei Servizi , il cui verbale Prot. Prov. Al n. 11927 del 21/02/2019 , che si richiama integralmente, dal quale emerge la necessità di chiedere integrazioni al fine del proseguimento dell'istruttoria.

Viste le integrazioni presentate dalla Ditta Gestioni Ecologiche Ambientali S.r.l. alla Provincia di Alessandria con nota Prot. Prov. AL n. 20444 del 28/03/2019.

Vista la nota Prot. n. 21221 del 02/04/2019 di riavvio del procedimento e convocazione della II Conferenza dei Servizi per il giorno 03/05/2019.

Visto l'esito della II Conferenza dei Servizi , il cui verbale Prot. Prov. Al n. 28028 del 03/05/2019 , che si richiama integralmente, dal quale emerge l'esito favorevole dell'istruttoria, fatta salva la necessità, da parte dell'istante, di presentare alcuni chiarimenti necessari alla redazione dell'atto autorizzativo di rinnovo. Dallo stesso verbale emerge altresì che l'autorizzazione della Ditta Gestioni Ecologiche Ambientali S.r.l. è scaduta in data 30/04/2019 ma che sussistono nel caso di specie le condizioni dell'art. 208.12 D. Lgs. 152/2006 (l'istanza di rinnovo è stata depositata nei termini di legge), e pertanto la Ditta potrà continuare ad operare seguendo i dettami della Determinazione Dirigenziale scaduta fino alla piena efficacia del rilascio del rinnovo autorizzativo.

Vista la nota Prot. Prov. AL n. 28632 del 07/05/2019 di trasmissione dei chiarimenti richiesti da parte della Ditta Gestioni Ecologiche Ambientali S.r.l.

Vista l'Approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne - Volturazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne Prot. n. 11- U - 2019 - 389 del 28/03/2019 rilasciato alla ditta Gestioni Ecologiche Ambientali S.r.l. dall'ente gestore della fognatura Gestione Acqua S.p.a.

Letto l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Dato atto che per la presente Determinazione è stato effettuato, ai sensi dell'art. 147 bis del D. lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica.

DETERMINA

di autorizzare la Ditta Gestioni Ecologiche Ambientali S.r.l. con sede legale ed operativa in Tortona – S.S. per Voghera n. 95, P.IVA 09523470962, nella persona del suo Legale Rappresentante Zambonini Gianni nato a San Cesario sul Panaro (MO) il 07/01/1955 – C.F. ZMBGNN55A07H794W, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per gestione di impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, trattamento di veicoli fuori uso e trattamento di RAEE tramite operazioni (R12) - scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11, (R13) - messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12, (R4) riciclaggio/recupero di metalli e composti metallici nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni che seguono.

PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

PUNTO A) – Allegati.

Gli allegati individuati con le lettere A - B e C formano parte integrante del presente atto ed il loro contenuto costituisce prescrizione autorizzativa. Tali allegati sono costituiti dalla documentazione presentata dalla ditta istante nel corso dell'istruttoria e rappresentano oggetto delle valutazioni positive finali degli Enti e dei Servizi provinciali competenti sulla base delle quali viene rilasciata la presente autorizzazione, oppure sono costituiti da documentazione fornita dagli Enti e Servizi Provinciali coinvolti nel procedimento.

Allegato A – Elenco codici CER indicante le operazioni alle quali possono essere sottoposti i rifiuti, ai sensi dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Allegato B – Planimetria generale dell'impianto recante indicazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti.

Allegato C - Approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne - Volturazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne Prot. n. 11- U - 2019 - 389 del 28/03/2019 rilasciato alla ditta Gestioni Ecologiche Ambientali S.r.l. dall'ente gestore della fognatura Gestione Acqua S.p.a. acquisito come allegato del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla Ditta Gestioni Ecologiche Ambientali S.r.l. da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati.

PUNTO B) - Modifiche previste all'attività autorizzata.

Le modifiche previste sono le seguenti :

1. variazione aree di stoccaggio dei rifiuti all'interno dell'impianto.
2. diminuzione del quantitativo massimo di messa in riserva istantanea ed annuale dei rifiuti autorizzati.
3. riduzione dei codici CER autorizzati.

Le modifiche di cui sopra devono essere messe in atto immediatamente a partire dal rilascio del presente provvedimento.

La manutenzione delle porzioni usurate della pavimentazione deve essere effettuata nell'arco temporale di un anno a partire dal rilascio del presente atto. Durante la realizzazione di tali interventi è ammessa in impianto una configurazione degli stoccaggi che può essere difforme da quanto indicato nella planimetria di cui all'Allegato B al presente atto, purché essa non arrechi danno all'ambiente né alla salute pubblica e dei lavoratori.

Quando tali interventi saranno ultimati la Ditta Gestioni Ecologiche Ambientali S.r.l. darne comunicazione alla Provincia di Alessandria.

PUNTO C) – Tipi e quantitativi di rifiuti da smaltire o recuperare.

Il quantitativo totale massimo annuo di rifiuti ammesso in impianto è di 13.760 (tredicimilasettecentosessanta) tonnellate suddiviso in 11.850 (undicimilaottocentocinquanta) tonn/anno di rifiuti speciali non pericolosi e in 1.910 (mille novecentodieci) tonn/anno di rifiuti speciali pericolosi.

Il quantitativo totale massimo istantaneo di rifiuti ammesso alla messa in riserva è di 1.275 (milleduecentosettantacinque) tonnellate di cui 115 (centoquindici) tonnellate di rifiuti speciali pericolosi e 1.160 (millecentosessanta) tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi.

I singoli quantitativi di messa in riserva istantanea ed annuale sono indicati nella tabella di cui all'Allegato A al presente atto.

PUNTO D) – Attività autorizzate e attrezzature autorizzate.

L'attività autorizzata alla ditta consiste in:

- [R13] - messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R12;
- [R4] – riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici.
- [R12] - preparazione per il riutilizzo (smontaggio, selezione e ricondizionamento di parti dell'autoveicolo per renderli nuovamente riutilizzabili per la stessa finalità per cui erano state prodotte), relativamente ai codici CER 160104* e 160106.

I macchinari utilizzati nell'attività di gestione rifiuti, oltre a mezzi utilizzati per trasporto e caricamento, sono i seguenti :

- Seda S - 51100 - aspiratore mobile benzina;
- Seda S - 51300 - aspiratore mobile oli esausti;
- Seda S - 51200 - aspiratore mobile diesel;
- Seda S - 5200 - foratore automatico per aspirazione carburanti;
- Easy gas 1005 - recuperatore gas serbatoi GPL;
- Iris Mec RGF31.1CR : recuperatore gas condizionatori;
- IRIS Mec : disattivatore airbag;
- Lollini AL 400 : pressa con caricatore
- Corghi - Artiglio A 2019 - Attezzatura smontagomme;
- Beker Hyl 450 MP : pressa cesoia;
- Vimatek AS3000 : cesoia idraulica;

- Radgamma D : misuratore radioattività;
- Weber RS130 : cesoia idraulica.

La modifica o la sostituzione dei sopraccitati macchinari deve essere preventivamente comunicata al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria al fine di stabilire se sussista la necessità di modifica dell'atto autorizzativo.

PUNTO E) – Metodo di trattamento e recupero autorizzato e precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale.

L'attività autorizzata deve essere svolta seguendo le modalità operative descritte nella documentazione tecnica presentata dalla ditta all'atto dell'istanza Prot. Prov. AL n. 77958 del 05/11/2018, Prot. Prov. AL n. 3986 del 10/01/2019, Prot. Prov. AL n. 20444 del 28/03/2019 e Prot. Prov. AL n. 28632 del 07/05/2019, fatte salve le prescrizioni contenute nel presente atto. Tale documentazione tecnica si richiama integralmente.

Prescrizioni generali per l'intera attività di gestione rifiuti svolta nell'impianto :

1. I rifiuti non possono essere stoccati per un periodo eccedente 12 (dodici) mesi.
2. L'attività di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti autorizzata deve essere svolta esclusivamente nelle aree autorizzate. L'attività dovrà essere svolta all'interno dei settori meglio individuati nella planimetria di cui all'Allegato B, ed i rifiuti vanno detenuti in maniera separata ed ordinata all'interno dei settori e relativi contenitori, come meglio individuati della raffigurazione planimetrica. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, devono essere stoccati in modo che non possano venire in contatto tra loro.
3. Tutti i rifiuti prodotti dall'attività svolta e detenuti in regime di deposito temporaneo, devono essere conservati conformemente a quanto disposto dall'art. 183, c. 1, lett. bb, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., identificati da idonea cartellonistica, e gestiti secondo la normativa vigente in materia di tutela ambientale e salute pubblica.
4. I rifiuti devono essere depositati in cumuli o in contenitori metallici, separati per tipologia. Nelle aree dove è previsto lo stoccaggio di diversi codici CER, deve sempre essere indicato l'elenco completo dei CER che possono essere presenti e devono sempre essere indicati i CER presenti al momento nell'area. I contrassegni utilizzati devono essere ben visibili per dimensione e collocazione.
5. E' fatto obbligo di garantire la separazione dei rifiuti ritirati da terzi e da quelli prodotti in loco, anche quando posseggono medesimo codice CER. Dovrà pertanto essere favorita in ogni momento agli organi addetti al controllo la facile identificazione dei rifiuti ritirati da terzi, da quelli prodotti dall'attività di trattamento.
6. Lo stoccaggio dei pneumatici deve avvenire al coperto, o comunque devono essere adottati accorgimenti in modo da evitare ristagni di acqua che possono costituire habitat per la proliferazione delle zanzare.
7. I rifiuti sottoposti alla sola attività [R13] potranno essere ceduti ad altri impianti adibiti alle sole operazioni di messa in riserva [R13], purché tale pratica avvenga una volta sola e successivamente i

rifiuti dovranno essere avviati ad un impianto autorizzato al recupero finale.

8. La Ditta deve garantire la regolare pulizia della sede operativa oggetto di attività di deposito e di trattamento di rifiuti.
9. Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve avvenire al coperto.
10. La viabilità interna all'impianto deve essere garantita, in condizioni agevoli e di sicurezza, in ogni periodo dell'anno.
11. L'area impermeabilizzata sulla quale deve essere svolta l'attività autorizzata deve essere oggetto di continua manutenzione tale da garantire le condizioni di allestimento iniziali e tale da garantire la protezione del suolo e del sottosuolo.
12. I contenitori eventualmente utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono avere caratteristiche tecniche adeguate al loro utilizzo, devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, di idonei mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; gli stessi contenitori se riutilizzati per contenere tipologie diverse di rifiuto, devono essere opportunamente bonificati. Il deposito di rifiuti liquidi deve avvenire in idonei contenitori a tenuta, posti su adeguati bacini di contenimento, aventi le caratteristiche riportate nella documentazione tecnica allegata all'istanza, nonché previste dalla normativa vigente in materia. Devono essere sempre presenti e facilmente individuabili e raggiungibili sostanze assorbenti da utilizzarsi in caso di sversamenti accidentali di rifiuti liquidi. I serbatoi devono essere sottoposti ad ispezioni regolari in modo da verificare che continuino ad essere idonei all'utilizzo e che la loro struttura si mantenga integra. I contenitori dei rifiuti liquidi non devono essere immagazzinati su più di due livelli e deve essere assicurato uno spazio di accesso sufficiente per effettuare ispezioni su tutti i lati.
13. Lo stoccaggio delle materie prime recuperate deve avvenire in netta separazione dalle aree di gestione rifiuti così come indicato nella planimetria di cui all'Allegato B.
14. L'attività autorizzata deve essere svolta esclusivamente in orario diurno.
15. Lo stoccaggio in cumulo dei rifiuti e delle materie prime recuperate deve essere effettuato in maniera tale da evitarne il franamento all'esterno del perimetro aziendale. Nel caso in cui i cumuli vengano realizzati nei pressi della recinzione gli stessi non devono superarne l'altezza.
16. Allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, tutti i contenitori e le aree di stoccaggio devono essere contrassegnati con etichette o targhe indicanti il codice CER e la descrizione del rifiuto; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione.
17. Al fine di evitare l'accesso ai non addetti ai lavori la sede operativa deve essere adeguatamente recintata e munita di apposito cancello da chiudersi sia nelle ore notturne che in caso in assenza del personale.
18. Sui rifiuti costituiti da metallo è ammesso l'utilizzo di strumenti da taglio a fiamma solo dopo aver accertato l'assenza di ogni rischio per l'operatore, ed aver verificato l'assenza di residui d'olio o di altri prodotti infiammabili. Tali operazioni dovranno inoltre essere condotte secondo quanto meglio

dettagliato nella schede tecniche allegate alla documentazione depositata e nel manuale d'uso della stessa attrezzatura.

19. La Ditta deve garantire il rispetto ambientale delle aree interessate e contermini con particolare riguardo anche agli aspetti estetici e paesaggistici. L'impatto visivo dell'impianto dovrà essere mitigato dall'esterno attraverso apposizione di idonea schermatura.
20. Nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri ambientali ed igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela ambientale e salute pubblica e dei lavoratori; deve essere evitata la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti, devono essere evitati l'inquinamento del suolo e del sottosuolo e la formazione e la dispersione di emissioni in atmosfera inquinanti o tossiche nonché la formazione e la dispersione di odori sgradevoli, di polveri e rumori molesti.
21. Gli operatori addetti alle lavorazioni di cui all'oggetto devono essere adeguatamente formati ed informati ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, e devono essere provvisti di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI). I rischi lavorativi dovranno essere inseriti nel documento di valutazione dei rischi da redigere ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero considerati nell'autocertificazione prevista dall'art. 29, comma 5, dello stesso Decreto.
22. La Ditta deve adempiere a quanto previsto dal D. Lgs. 20/02/2009 n. 23 – Attuazione della Direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito e deve acquisire ed utilizzare idonea strumentazione atta a rilevare i livelli di radioattività di tutti i rifiuti metallici in ingresso all'impianto.
23. L'impianto e l'attività devono essere conformi alla vigente normativa antincendio secondo quanto previsto dal D.P.R. 01/08/2011 n. 151. L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata ad ogni eventuale ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo derivante da tale normativa e di competenza di Ente diverso dalla Provincia di Alessandria. Copia degli eventuali provvedimenti emessi dal competente Comando VV FF deve essere trasmesso al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria e ad ARPA. L'istante deve provvedere a mantenere la siepe alla distanza di sicurezza, dal serbatoio del carburante, prevista dalla normativa antincendio vigente, mediante opportune e programmate potature.
24. In relazione alla copertura del capannone in fibrocemento, qualora essa contenga amianto, dovrà essere effettuato un programma di controllo e manutenzione del manufatto, secondo quanto previsto dal D.M. 6/9/94 punto 4.

L'attività autorizzata deve essere svolta oltre che nel rispetto dei dettami del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., anche nel rispetto della norma specifica di settore per le particolari tipologie di rifiuti che vengono gestite presso l'impianto :

Prescrizioni specifiche per l'attività di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):

L'attività di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche deve avvenire in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 14/03/2014 n. 49 "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - Attuazione direttiva 2012/19/UE", per quanto applicabile.

Prescrizioni specifiche per l'attività di trattamento dei veicoli fuori uso, loro parti e rifiuti derivanti dalla messa in sicurezza e smontaggio dei veicoli:

1. L'attività di gestione dei veicoli fuori uso deve essere esercitata conformemente a quanto riportato nel D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., in particolare nel rispetto di quanto riportato nell'allegato I.
2. I liquidi contenuti nel veicolo da bonificare devono essere rimossi utilizzando l'apposita strumentazione in disponibilità della Ditta istante indicata al precedente punto D del presente atto.
3. Per la gestione dei veicoli dotati di impianto di condizionamento contenente gas CFC e HCFC, deve essere effettuata la bonifica da tali sostanze utilizzando l'apposita strumentazione in disponibilità della Ditta istante indicata al precedente punto D del presente atto.
4. Per la gestione dei veicoli dotati di impianto di alimentazione a GPL/METANO, deve essere effettuata la bonifica da tali sostanze utilizzando l'apposita strumentazione in disponibilità della Ditta istante indicata al precedente punto D del presente atto.
5. Deve essere effettuata la rimozione dei condensatori contenenti PCB avendo cura di non provocarne la rottura con conseguente fuoriuscita delle componenti inquinanti.
6. Deve essere effettuata la rimozione, per quanto fattibile, dei componenti contenenti mercurio avendo cura di non provocarne la rottura con conseguente fuoriuscita delle componenti inquinanti.
7. Le parti di ricambio recuperate destinate alla commercializzazione devono essere stoccate in maniera ordinata e con gli opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego, nonché per evitare la compromissione delle componenti ambientali e della salute. Tali componenti dovranno essere chiaramente identificati e tenuti separati dai rifiuti presenti presso l'impianto.
8. Le parti di ricambio recuperate comprese nell'Allegato III del D. Lgs. 209/2003 e s.m.i., devono essere cedute esclusivamente alle imprese di autoriparazione e possono essere utilizzate solo se sottoposte preliminarmente alle operazioni di revisione così come previsto dell'art. 15 comma 8 del D. Lgs. 209/2003 e s.m.i.
9. La precedente prescrizione n. 8 si applica altresì ai motori interi funzionanti.
10. la sovrapposizione massima di tre veicoli è consentita solo dopo la verifica delle condizioni di stabilità e la valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.

PUNTO F) – Impatto acustico.

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IMPATTO ACUSTICO (articolo 3 comma 1 lettera e) DPR 59/2013 – comunicazione o nulla osta ex Legge 447/1995)

- 1) la Ditta deve assicurare il rispetto della seguente normativa in materia di inquinamento acustico:
 - Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico
 - DPCM 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
 - DPCM 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
 - Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52: Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico
 - D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616: L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico;
- 2) la Ditta deve altresì assicurare il rispetto delle norme contenute all'interno del Provvedimento Definitivo di Classificazione Acustica del Comune sede dell'impianto oggetto di autorizzazione verificando entro mesi 6 dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso di approvazione del citato Provvedimento o di modifica dello stesso la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite da esso stabiliti e, se necessario, provvedendo ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentando alla Provincia di Alessandria apposito piano di risanamento, così come indicato al comma 1 art. 14 LR 52/2000;
- 3) per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, la Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa di settore con particolare riguardo alla Legge 447/1995 ed alla Legge Regionale 52/2000, nonché alle prescrizioni della Legge 68/2015. In particolare l'attività oggetto della presente prescrizione tecnica è sottoposta al regime sanzionatorio indicato nelle leggi precitate.

PUNTO G) - Risorse Idriche.

La ditta deve attenersi alle disposizioni di cui alla D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R così come modificata con D.P.G.R. 2 agosto 2006 n. 7/R e con D.P.G.R. 4 dicembre 2006 n. 13/R in materia di "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)".

Si richiama l'Allegato C) al presente atto : Approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne - Volturazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne Prot. n. 11- U - 2019 - 389 del 28/03/2019 rilasciato alla ditta Gestioni Ecologiche Ambientali S.r.l. dall'ente gestore della fognatura Gestione Acqua S.p.a.

PUNTO H) – Localizzazione dell'impianto.

L'attività autorizzata dovrà essere svolta sui terreni indicati agli atti ed in uso alla ditta istante e più precisamente quelli censiti al N.C.T. di Tortona Foglio 32 Mappali 227 e 228 per una superficie complessiva di circa 9.500 mq.

PUNTO I) – Prescrizioni per operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito.

Il piano di emergenza, bonifica, messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino della sede operativa dovrà essere eseguito secondo quanto dichiarato nella relazione tecnica allegata all'istanza Prot. Prov. AL n. 3986 del 10/01/2019 Punto 6. Tale documentazione tecnica si richiama integralmente.

PUNTO L) – Garanzie finanziarie.

E' fatto obbligo alla Ditta di presentare ovvero adeguare (qualora già in essere), entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto, ai sensi del D.Lgs.152/06, della L.R. 24/2002 e della D.G.R. n.20-192 del 12/06/2000 e s.m.i., apposita **polizza assicurativa o fidejussione bancaria** quale garanzia finanziaria, a favore della Provincia di Alessandria, per le attività di gestione rifiuti autorizzate e per eventuali effetti negativi sull'ambiente da essa causati. L'importo e le modalità di presentazione sono quelle previste dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i.

PUNTO M) - Scadenza dell'autorizzazione.

La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed ha **validità fino al 30/04/2029**.

Tale scadenza viene estesa a tutte le autorizzazioni che entrano a far parte del presente atto. Tutti i provvedimenti assorbiti dal presente atto e privi di scadenza, in assenza di modifiche a quanto già autorizzato/approvato, verranno nuovamente allegati tal quali al momento del rinnovo della presente Determinazione Dirigenziale.

L'istante deve comunicare con preavviso di 30 giorni alla Provincia di Alessandria e agli organi preposti al controllo la cessazione dell'attività di cui trattarsi.

Il presente atto sostituisce integralmente la Determinazione Dirigenziale Prot. n. 72842 del 26/06/2012 DDAP1 – 352 - 2012, così come modificata con DDAP1 – 217 – 2014 Prot. n. 43112 del 06/05/2014 e con DDAP1 – 143 – 2015 Prot. n. 26833 del 25/03/2015 e successiva Determinazione Dirigenziale di volturazione dalla ditta Siderurgica Gilardenghi S.r.l. DDAB1 – 700 – 2016 Prot. n. 44190 del 30/06/2016 e successiva modifica DDAB1 - 973 - 2016 Prot. n. 64693 del 28/09/2016 e DDAP2 - 351 - 2018 Prot. n. 61389 del 29/08/2018 la quale perde efficacia.

PUNTO N) – Altre prescrizioni.

1 - La Ditta deve comunicare alla Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale eventuali modifiche alla propria attività o eventuali cambiamenti di denominazione, ragione sociale, sede legale o legale rappresentante, salvo l'obbligo di richiedere nuove autorizzazioni ove necessario.

2 - La ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Alessandria in data successiva al rilascio alla ditta dell'autorizzazione ex art. 208 Lgs. 152/2006 e s.m.i.. E' fatto obbligo, comunque, alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative in materie oggetto della presente autorizzazione.

3 - L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata ad ogni eventuale ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento dell'attività della ditta, derivante da normativa diversa da quella sulla gestione dei rifiuti, nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia

di Alessandria, nonché della stessa Provincia al di fuori del settore rifiuti. In tal caso gli eventuali atti di cui sopra dovranno essere assorbiti dal presente atto ai sensi dell'art. 208 comma 6 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Pertanto, visto tutto quanto sopra, la Ditta Gestioni Ecologiche Ambientali S.r.l. dovrà provvedere a presentare apposita istanza di modifica del presente atto, fatta salva diversa disposizione della Provincia di Alessandria.

4 - Qualunque evento successivo alla data della presente autorizzazione che modifichi la completa disponibilità dei luoghi autorizzati comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

5 - Qualunque evento che modificherà l'idoneità del soggetto richiedente della ditta stessa comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

6 - Il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, presso la sede operativa.

7 - A far tempo dalla chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali da essa previsti.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione è fatto rinvio al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanandi in attuazione del medesimo.

La presente autorizzazione è soggetta a sospensione, modifica o revoca, ove risulti, da elementi sopraggiunti, pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche, dei regolamenti o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

Resta comunque facoltà della Provincia disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti.

La presente Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente è conservata nell'archivio dei documenti digitalizzati ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. n. 82/2005 "CAD" così come modificato dal D.Lgs. n. 235/2010 artt. 43 e 44 bis "Conservazione digitale a norma dei documenti digitalizzati per assicurare agli stessi caratteristica di opponibilità a terzi").

Imposta di bollo assolta mediante marca da bollo da Euro 16,00 recante identificativo 01180278702742 in possesso del soggetto titolare dell'autorizzazione.

Avverso il provvedimento finale, è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale
Ing. Claudio COFFANO

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

che attribuiscono pieno valore probatorio)